



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 11

12^a COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

139^a seduta: martedì 15 gennaio 2008

Presidenza del presidente MARINO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
EMPRIN GILARDINI (RC-SE)	4
GAGLIONE, sottosegretario di Stato per la salute	6
* TOMASSINI (FI), relatore	3, 4, 5
* VALPIANA (RC-SE)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1517, approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propongo di acquisire l'esame svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base della discussione l'articolato definito in tale fase dei lavori.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Se nessun senatore intende presentare proposte emendative, propongo altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti e procedere direttamente all'esame di eventuali ordini del giorno, alla votazione del testo finale e delle proposte di mero coordinamento presentate dal relatore.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

TOMASSINI, *relatore*. Signor Presidente, ho presentato l'ordine del giorno G/1517/1/12 perché, ad un'attenta lettura del testo che abbiamo votato in sede referente, mi sono reso conto che bisognava precisare alcuni punti.

Innanzitutto, si impegna il Governo ad individuare, nel decreto richiamato all'articolo 5 del disegno di legge, luoghi, strutture e mezzi di trasporto ulteriori dove poter collocare i defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), ed a farlo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Do lettura del testo dell'ordine del giorno: «La 12^a Commissione del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero», premesso che l'articolo 5, al comma 1, del decreto legislativo prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda con decreto ad individuare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è più opportuno collocare i defibrillatori, considerato che qualora il disegno di legge fosse approvato nella forma attuale sarebbe improcrastinabile la regolamentazione del settore attraverso tale specifico decreto ministeriale,

impegna il Governo ad individuare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ove approvato in questa formulazione, i luoghi, le strutture e i mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione dei defibrillatori, con particolare priorità a poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale e strutture socio-sanitarie autorizzate, grandi scali e mezzi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, istituti penitenziari, istituti penali per minori e centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture sedi di grandi avvenimenti socioculturali e grandi strutture commerciali e industriali, luoghi in cui si pratica l'attività ricreativa, ludico-sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico, strutture scolastiche e universitarie, farmacie».

PRESIDENTE. Penso che questo ordine del giorno sia estremamente chiaro e anche il termine di sei mesi mi sembra assolutamente ragionevole.

EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Presidente, vorrei un chiarimento. All'articolo 5, comma 1, è rimasto il riferimento ai grandi scali e mezzi di trasporto ferroviari, oltre a quelli aerei e marittimi?

TOMASSINI, *relatore*. Mi spiego meglio. Rispetto alla formulazione del testo licenziato dalla Camera, questa Commissione aveva deciso di dare una priorità a determinate strutture, ritenendo che non vi fossero finanziamenti ulteriori disponibili. Tuttavia, per non escludere tutte le altre strutture, considerando velleitario indicarle tutte, si è deciso di stilare un secondo elenco di strutture, da sottoporre al Ministro della salute, il quale avrebbe dovuto tenerne conto all'atto dell'emanazione del decreto.

Nell'inviare l'elenco al Ministro della salute, non abbiamo fissato un termine temporale per l'emanazione del decreto e nell'ordine del giorno si provvede a fissarlo in sei mesi. Inoltre, non avevamo indicato la lista di priorità e quindi ho provveduto a riportare esattamente l'elenco che era originariamente contenuto all'articolo 5 (dalla lettera *b*) alla lettera *h*) del comma 1) del testo approvato all'unanimità dalla Camera.

EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Nel fascicolo di documentazione che è stato distribuito ai membri della Commissione, però, è inserita una proposta di soppressione della parola «ferroviari». In tal modo resterebbe il riferimento ai soli mezzi di trasporto aerei e marittimi.

TOMASSINI, *relatore*. Ma questo riguardava il testo originario.

Ora, secondo il testo approvato in sede referente, sarà il Ministro della salute a decidere. Noi inseriamo i mezzi di trasporto ferroviari nella lista delle priorità da tenere presenti, ma poi sarà il Ministro a decidere, nell'ambito del decreto che dovrà emanare.

VALPIANA (*RC-SE*). Da documentazione pervenuta risulta che le Ferrovie dello Stato hanno richiesto la soppressione del riferimento ai mezzi di trasporto ferroviari. Tuttavia, questa nota non presenta una data o una firma. Vorrei sapere se la proposta è ufficiale o ufficiosa.

TOMASSINI, *relatore*. Vorrei comunque ricordare che, in sede di esame del disegno di legge in titolo in prima lettura, abbiamo audito rappresentanti delle Ferrovie, i quali avevano chiesto di depennare i treni dall'elenco dei luoghi dove dovevano essere presenti i defibrillatori. Nel testo approvato in sede referente, abbiamo accolto questa segnalazione e in effetti la manteniamo.

Tuttavia, abbiamo previsto che, ove fossero disponibili ulteriori risorse economiche, o nel caso che i privati volessero intervenire, il Ministro della salute stabilisca un elenco di priorità. Con questo ordine del giorno stabiliamo che tale decreto deve essere emanato entro 6 mesi e che deve essere tenuta presente la lista di priorità che era originariamente indicata nel testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Comunque quel riferimento non è nel testo del disegno di legge che ci accingiamo a votare, come ha sottolineato il senatore Tomassini. È invece presente nell'ordine del giorno.

EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*). Ritengo piuttosto contraddittorio che sia previsto il defibrillatore sull'autobus e non sul treno, visto che il rischio mi sembra decisamente superiore sul treno. Si prevede la presenza di un defibrillatore su un autobus, che è un mezzo cittadino e può essere fermato in qualunque momento per trasportare in ambulanza chi dovesse avere un malore, e non sul treno, che non si ferma in qualunque momento e sul quale la durata del viaggio è superiore.

Visto che siamo in sede deliberante, proporrei di modificare il testo del disegno di legge, reinserendo la previsione della presenza del defibrillatore sui mezzi di trasporto ferroviari. Mi sembra più pericoloso il treno che l'autobus, sotto questo profilo.

Presidente, ribadisco pertanto la necessità di dotare di un defibrillatore ogni mezzo di trasporto, comprendendovi assolutamente quello ferroviario.

PRESIDENTE. È chiaro che se modifichiamo il testo del disegno di legge, dovremmo prevedere un *iter* più lungo rispetto alla deliberazione sul testo approvato in sede referente.

L'ordine del giorno presentato dal relatore impegna il Governo ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, anche i grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi.

Credo che questa sia una soluzione per potere approvare oggi il provvedimento in sede deliberante. Se il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal relatore, questo atto di indirizzo diventa vincolante ai fini della formulazione del decreto ministeriale.

È tuttavia evidente che, se vi sono perplessità, dobbiamo procedere in modo diverso.

GAGLIONE, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno poc'anzi illustrato dal relatore, senatore Tomassini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo ora all'esame delle proposte di coordinamento.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2.2, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 3.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 4.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 5.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 7.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Tit. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche di coordinamento introdotte al testo accolto in sede referente, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare eventuali, ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, con il seguente titolo: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1517

«*Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*», approvato dalla Camera dei deputati il 19 aprile 2007, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio, Alfano Ciro, Baiamonte, Benedetti Valentini, Bertolini, Campa, Carlucci, Colucci, Conti Giulio, D'Agro, Fasolino, Ferrigno, Forlani, Giovanardi, Giro, Lenna, Lisi, Lucchese, Mancuso, Mazzaracchio, Mazzocchi, Mele, Migliori, Minardo, Pelino, Pezzella, Romagnoli, Tucci, Volontè e Zanetta (780); Castellani, Lisi, Ulivi, Mancuso, Napoli Angela, Conti Giulio, Airaghi, Amoruso, Ascierio, Benedetti Valentini, Buontempo, Castiello, Catanoso, Ciccio, Cirielli, De Corato, Gamba, Garnerò Santanchè, Germanà, Holzmann, Lamorte, Mazzocchi, Minasso, Nespoli, Pedrizza, Pepe Antonio, Proietti Cosimi, Raisi e Zacchera (1891)

ORDINE DEL GIORNO**G/1517/1/12**

IL RELATORE

La 12 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1517,

premesso che l'articolo 5, comma 1, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con le Amministrazioni di volta in volta interessate, provveda con decreto ad individuare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE),

impegna il Governo ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i luoghi, le strutture e i mezzi di trasporto nei quali devono essere collocati i DAE, con particolare priorità a:

poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

grandi scali e mezzi di trasporti aerei, ferroviari e marittimi;

istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

strutture e sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;
luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;
strutture scolastiche e universitarie;
farmacie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è prevista la detenzione.

2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite in materia con accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Art. 2.

(Corsi di formazione e di addestramento)

1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.

2. Le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione possono provvedere, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2.

3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla

realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità e omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE)

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.

Art. 4.

(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS)

1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, all'insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il registro deve contenere il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.

Art. 5.

(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)

1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:

a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia municipale, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118;

b) poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

g) strutture scolastiche e universitarie;

h) farmacie.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118)

1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tale fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un importo di 1.000 euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Abrogazione)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

Art. 9.

(Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dove la collaborazione dei DAE potrebbe» con le seguenti: «nei quali l'utilizzazione dei DAE può».

Coord. 2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le centrali operative» con le seguenti: «le aziende sanitarie locali od ospedaliere», al comma 3, sostituire le parole: «da emanarsi», con le seguenti: «da emanare».

Coord. 2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero della salute, in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle potenzialità e uso dei DAE, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Campagne di informazione e sensibilizzazione.» e, all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis.

Coord. 3.1

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero», con le seguenti: «l'autorizzazione all'uso dei DAE sul territorio», al secondo periodo, sostituire le parole: «del DAE» con le seguenti: «dei DAE» e sostituire le parole: «sedi di centrali operative 118 competenti per territorio» con le seguenti: «ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118».

Conseguentemente, ai commi 2, primo periodo, e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della certificazione di idoneità all'utilizzo» con le seguenti: «dell'autorizzazione all'uso»; al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della certificazione» con la seguente: «dell'autorizzazione»; alla rubrica, sostituire le parole: «Certificazione di idoneità all'utilizzo», con le seguenti: «Autorizzazione all'uso».

Coord. 4.1

IL RELATORE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della certificazione» con le seguenti: «dell'autorizzazione»; al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Coord. 5.1

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con» con la seguente: «sentite»; al secondo periodo, sostituire le parole da: «il DAE» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «i DAE sono disposti con decreto del Ministro della salute, da adottare secondo le modalità previste dal precedente periodo».

Coord. 7.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «extraospedalieri» con le seguenti: «esterni per uso sul territorio».

Coord. Tit.1

IL RELATORE

Dopo la parola: «automatici» inserire la seguente: «esterni».

